

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO (ATTIVITÀ per l'anno 2014, relative all'Allegato B dell'Accordo-Quadro DPC-INGV 2012-2021).

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (C.F. 97018720587), con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11, di seguito "Dipartimento", nella persona del Dott. Angelo BORRELLI, Vice Capo Dipartimento, delegato alla stipula della presente Convenzione con decreto n. 5535 del 19 dicembre 2013

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (C.F. 06838821004), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, di seguito "INGV", nella persona del Prof. Stefano GRESTA, Presidente dell'Istituto stesso, congiuntamente "le Parti";

VISTO

- l'articolo 1, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- l'articolo 1, comma 2 della legge 225/1992 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

- l'articolo 1, comma 3 della legge 225/1992 il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, *“il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.
- l'articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che *“all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”*;
- l'articolo 1 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, ai sensi del quale l'INGV è ente di ricerca non strumentale, avente specifiche competenze previste per legge ed è inserito nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni redatto dall'Istat, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente e struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio sismico e vulcanico, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;
- che l'INGV partecipa al Comitato Operativo della protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornendo notizie, dati e informazioni sulle emergenze in corso. I rappresentanti dell'INGV in

- seno al Comitato rappresentano durante le emergenze l'INGV nel suo complesso;
- che l'art. 2 del decreto legislativo n. 381/1999 prevede la sottoscrizione di convenzioni, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico del Paese;
 - quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
 - quanto disposto dal DPCM del 3 dicembre 2008 in materia di indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
 - che con DPCM del 6 dicembre 2010, rep. 8394, è intervenuta una riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento;
 - che a seguito della legge 27 settembre 2007, n. 165, nonché del decreto legislativo attuativo 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'emanazione del nuovo statuto dell'Ente, la cui approvazione da parte del MIUR è stata pubblicata in GU il 19 aprile 2011, ha avuto luogo il riordino dell'INGV;
 - che con DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011, ha avuto luogo la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, che definisce i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 225/92, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118;
 - che, ai sensi del “Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento della Protezione civile a fronte di accordi o convenzioni con i Centri di competenza”, di seguito “DTR”, parte integrante e sostanziale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 succitato, il Dipartimento individua, mediante procedura comunitaria, il revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo contabile del rendiconto e la redazione della relazione sul rendiconto stesso;

- che è in corso di svolgimento la suddetta procedura di gara;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 fog. n. 273, con il quale, ai sensi del DPCM 14 settembre 2012, su indicato, sono individuati i Centri di Competenza;
- che l'elenco allegato al decreto del 24 luglio 2013, su indicato, individua l'INGV quale Centro di competenza ai sensi della lett. a) dell'art. 2 del DPCM 14 settembre 2012;
- che le Parti, per definire più chiaramente, in un orizzonte temporale lungo, lo stretto rapporto di collaborazione esistente anche per legge tra le due Amministrazioni hanno formalizzato un Accordo-Quadro decennale, Rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012, visto e annotato dall'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 1143 il 12 aprile 2012, e registrato alla Corte dei Conti, reg. n. 5, fog. n. 319, il 13 giugno 2012, volto a favorire agilità e dinamicità dei rapporti tra le parti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, con attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato;
- che, nelle premesse poste alla base dell'Accordo-Quadro viene chiaramente espressa: la necessità di “predisporre e formalizzare tra i due Enti un nuovo piano di collaborazione e di attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato, a cui faranno riferimento le prossime convenzioni; che le parti intendono definire una nuova piattaforma collaborativa e di partenariato che favorisca agilità e dinamicità dei rapporti tra i due Enti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico; che, in tale prospettiva, si rende necessario rivedere il rapporto in essere tra i due Enti, che in base ai principi sopra enunciati risulta avere attualmente una forma inadatta alle nuove esigenze collaborative manifestate dalle parti”;
- che il succitato Accordo, all'articolo 1, stabilisce che “le azioni congiunte DPC e INGV sono finalizzate allo studio e alla sorveglianza dei fenomeni

- sismici e vulcanici per la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire condizioni permanenti ed omogenee di salvaguardia della vita umana e dei beni”;
- che il successivo articolo 2 precisa che l’INGV svolge il ruolo di Centro di Competenza nei settori sismico e vulcanico e partecipa al Sistema di allertamento nazionale, costituendo così, Dipartimento ed INGV insieme, il Sistema nazionale di riferimento per la definizione dei rischi sismico e vulcanico e per la sorveglianza degli eventi, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione;
 - che il medesimo articolo 2 stabilisce l’architettura organizzativa e funzionale del Sistema DPC-INGV relativamente alle fasi di monitoraggio e sorveglianza nonché, ove possibile, nel caso di rischio vulcanico, di previsione;
 - che il comma 2.4. del sopradetto Accordo-Quadro definisce i compiti dell’INGV;
 - che le attività descritte nell’Accordo-Quadro si articolano in quattro categorie: *Attività di servizio* (Art. 3; Allegato A), *Potenziamento delle attività di servizio* (Art. 4; Allegato B), *Approfondimento delle conoscenze* (Art. 5; Allegato C), *Altre attività* (Art. 6);
 - che, in base all’Accordo-Quadro, il Dipartimento e l’INGV regolano le attività mediante la stipula di apposite Convenzioni annuali, che potranno prevedere oneri di rimborso delle spese sostenute, verificate le sufficienti ed idonee disponibilità di bilancio;
 - che i movimenti finanziari tra le parti derivanti dalle suddette convenzioni si configurano come il concorso parziale al mero rimborso delle spese sostenute.

CONSIDERATO

- che l’INGV, quale Centro di competenza del Dipartimento, svolge, anche in collaborazione con il Dipartimento: attività di monitoraggio e sorveglianza

- delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe; analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici, vulcanici e degli tsunami; attività di valutazione delle zone colpite o esposte; attività di manutenzione e sviluppo di banche dati di interesse di protezione civile; intervento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell'evoluzione degli eventi stessi; supporto tecnico – scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;
- che il Dipartimento, per la realizzazione degli obiettivi dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha bisogno in forma continuativa di un supporto scientifico specializzato in materia di pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine;
 - che l'OPCM 19 gennaio 2010, n. 3843, e in particolare l'art. 13 per l'attuazione del citato art. 11, prevedeva la nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica per la definizione degli obiettivi e criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico, e che tale Commissione è stata costituita con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28 gennaio 2010;
 - che il documento recante gli obiettivi ed i criteri, prodotto dalla predetta Commissione, individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

- che tali interventi si basano sull'utilizzo di mappe di pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine, continuamente aggiornate e verificate attraverso l'integrazione di banche dati aggiornate e modelli di calcolo resi progressivamente disponibili dalla comunità scientifica;
- che il continuo sviluppo e aggiornamento di tali mappe è anche parte delle raccomandazioni che la Commissione Internazionale sulla Previsione dei Terremoti per la Protezione Civile, istituita da questo Dipartimento in base all'art. 6 dell'OPCM 21 aprile 2009, n. 3757, ha definito nel rapporto conclusivo delle proprie attività, indicando come azione da intraprendere quella di realizzare un'infrastruttura adeguata per utilizzare le previsioni a bassa probabilità per scopi operativi;
- che l'OCDPC del 20 febbraio 2013, n. 52, recante "contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'annualità 2012", disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2012;
- che ai sensi dell'articolo 16, dell'OCDPC del 20 febbraio 2013, n. 52, parte delle risorse previste per l'annualità 2012, per un importo pari a 1.100.000,00, possono essere utilizzati dal Dipartimento per l'esecuzione delle attività di cui all'Ordinanza in argomento, anche attraverso specifica convenzione con uno più centri di competenza del Dipartimento;
- che l'Allegato B dell'Accordo-Quadro definisce le modalità di miglioramento e potenziamento delle attività di servizio, intese come servizio di sorveglianza sismica e vulcanica, gestione delle banche dati, preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché formazione, comunicazione e divulgazione;
- che in base all'Allegato B, al fine di mantenere in costante aggiornamento le banche dati e i modelli di calcolo per la pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine, l'INGV ha costituito un apposito Centro per la Pericolosità Sismica, che si configura come prioritario anche per le attività ordinarie e di emergenza del Dipartimento;

- che tale Centro risponde pienamente alle necessità di condurre analisi di pericolosità come sopra descritte;
- che le Parti, con la presente Convenzione, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile;
- che la presente Convenzione regola, tra le attività descritte nel suddetto allegato B, quelle individuate come rilevanti per l'annualità 2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2. La presente Convenzione riguarda il potenziamento delle attività di servizio (art. 4) dell'Accordo-Quadro e il relativo Allegato B, con particolare riguardo al potenziamento delle banche dati e dei modelli di calcolo per la costante realizzazione di stime aggiornate di pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine, mediante lo sviluppo e il mantenimento del Centro per la Pericolosità Sismica presso l'INGV, istituito nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione B DPC-INGV per l'annualità 2013.
- 1.3. Le attività di cui al punto 1.2. comprendono il trasferimento in modalità pre-operativa e operativa dei più recenti risultati e avanzamenti della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pericolosità sismica, inclusi quelli sviluppati con i progetti di cui all'art. 5 dell'Accordo-Quadro e regolati dalla Convenzione C tra il Dipartimento e l'INGV (rep. n. 1168, del 27 giugno 2012).

1.4. Il coordinamento e l'indirizzo delle attività previste nella presente Convenzione sono affidati alla Commissione Paritetica DPC-INGV (punto 2.7 dell'Accordo-Quadro).

Articolo 2

2.1. Nel quadro dei rapporti organizzativi e funzionali tra il DPC e l'INGV per le finalità del Servizio Nazionale di Protezione Civile, l'INGV svolge il ruolo di Centro di Competenza nei settori sismico e vulcanico e partecipa al Sistema d'Allertamento Nazionale.

Ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi sismico e vulcanico nel Paese, il DPC e l'INGV hanno inteso, tramite l'Accordo-Quadro decennale citato in premessa (Rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012), predisporre e formalizzare un nuovo piano di collaborazione e di attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato, definito come sistema DPC-INGV. Il sistema DPC-INGV costituisce il riferimento nazionale per la componente di pericolosità che contribuisce alla definizione dei rischi sismico e vulcanico e alla sorveglianza degli eventi.

2.2. Le attività di potenziamento delle banche dati e dei modelli di calcolo per la costante realizzazione di stime aggiornate di pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine saranno gestite dall'INGV e potranno prevedere il coinvolgimento di altre strutture di ricerca.

2.3. Con la presente Convenzione l'INGV si impegna a conseguire gli obiettivi e a fornire i prodotti oggetto della Convenzione stessa.

2.4. Con la presente Convenzione il DPC si impegna a:

- a) indirizzare gli obiettivi fondamentali, coordinare le azioni e le attività tecnico-scientifiche relative alle esigenze di protezione civile;

- b) garantire una proficua e costante interazione con il Centro per la Pericolosità Sismica attraverso la Commissione Paritetica DPC-INGV (punto 2.7 dell'Accordo-Quadro) e il referente DPC, nominato con Ordine di servizio del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 13 del 31 gennaio 2013.

Articolo 3

3.1. L'articolazione delle attività oggetto della presente Convenzione, il cronoprogramma, gli obiettivi e i prodotti previsti sono definiti in dettaglio nel piano annuale delle attività, da predisporre entro un mese dalla decorrenza della convenzione e sottoporre all'approvazione della Commissione Paritetica.

3.2. Le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione contribuiscono, tramite l'acquisizione dei dati e la loro elaborazione, alla valutazione da parte dell'INGV della pericolosità sismica. Le responsabilità della pianificazione e della gestione dei rischi connessi alla pericolosità sismica sono di competenza del Dipartimento.

Articolo 4

4.1. La presente Convenzione decorre dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 5

5.1. Il contributo del Dipartimento per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione è di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), e si configura quale parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività oggetto della presente convenzione.

Tale contributo andrà a gravare sull'annualità 2012 dei fondi per la realizzazione degli obiettivi dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Gli ulteriori oneri necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione sono a carico dell'INGV.

Il suddetto importo è comprensivo delle spese che il Dipartimento dovrà corrispondere al revisore esterno. Le spese di revisione saranno decurtate dal contributo di cui al presente articolo, non appena sarà aggiudicata la gara citata in premessa.

Detto importo sarà decurtato dall'importo totale non appena sarà aggiudicata la gara citata in premessa.

5.2. Il citato contributo, così come definito al comma 5.1., sarà erogato come segue:

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) del contributo, successivamente alla registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, all'approvazione: del piano annuale delle attività, da presentare entro un mese dalla decorrenza della convenzione; di quelle svolte per il primo semestre dell'anno di riferimento, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico; della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo;
- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) del contributo al termine del secondo semestre di attività, previa approvazione della relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute nello stesso periodo, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

5.3. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel DTR.

Tenuto conto che la presente convenzione ha durata annuale e prevede la rendicontazione dei costi alla fine del 2014, e che è previsto l'acquisto di materiale hardware che per propria natura segue le regole dell'ammortamento, i soli costi relativi all'acquisto di tale materiale sostenuti nel 2014 nell'ambito della presente convenzione potranno essere rendicontati fino alla fine del loro periodo di ammortamento.

Qualora l'ammontare delle spese rendicontate nel primo semestre sia inferiore al 50% del totale, la somma erogata sarà pari a quella rendicontata e la parte rimanente sarà trasferita nelle disponibilità della semestralità successiva. La somma erogata per la seconda semestralità sarà pari a quella rendicontata, fino a un massimo pari al totale del finanziamento definito nel punto 5.1.

Qualora le spese del primo semestre dovessero eccedere il 50%, le somme eccedenti sono considerate eleggibili per la rendicontazione del secondo semestre.

5.4. Nel rapporto tecnico-scientifico sulle attività svolte di cui al precedente comma 5.2. deve essere indicata la quota parte delle spese di personale e di funzionamento riferibile allo svolgimento delle singole attività.

5.5. La ripartizione dei costi associati alle attività descritte è sintetizzata nella tabella che segue. Essa è da intendersi come riferita all'intera durata annuale della presente Convenzione. Tali valori rappresentano i tetti di spesa a cui il DPC si atterrà in caso di rendicontazioni eccedenti tali somme.

Spese	€ 171.000
Personale	€ 329.000
Totale	€ 500.000

Articolo 6

- 6.1. Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti.
- 6.2. Al fine di consentire le verifiche, i documenti a consuntivo, in particolare quelli riguardanti gli impegni di spesa per le attività di manutenzione e integrazione delle reti e le attività di studio e di ricerca, saranno redatti in diretto riferimento alle voci di spesa previste nell'Allegato B dell'Accordo Quadro.

Articolo 7

- .7.1. L'INGV si impegna a diffondere le valutazioni relative a scenari di pericolosità o di rischio, sismico e vulcanico, ottenute nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, secondo le modalità concordate con il Dipartimento. Il Dipartimento ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati e di stabilire le modalità e i tempi di eventuale pubblicizzazione.
- 7.2. Tutti i prodotti realizzati nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo del Dipartimento accanto a quello dell'INGV.
- 7.3. Ogni pubblicazione derivante da attività finanziate nell'ambito della presente Convenzione dovrà riportare, salvo esplicita dichiarazione condivisa, la seguente dicitura: "Lo studio presentato ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; la presente pubblicazione, tuttavia, non riflette necessariamente la posizione e le politiche ufficiali del Dipartimento".

Articolo 8

8.1. La presente Convenzione è vincolante per l'INGV dalla data di sottoscrizione, mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo. Il Dipartimento darà tempestiva comunicazione all'INGV dell'avvenuta registrazione.

Articolo 9

9.1. La presente Convenzione è sottoposta agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

PER IL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(Dott. Angelo BORRELLI)

PER L'ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
(Prof. Stefano GRESTA)